

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015
359/2015/R/EEL

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ULTERIORE CORRISPETTIVO PER LA REMUNERAZIONE
TRANSITORIA DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 luglio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, 104/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2014, 90/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 90/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 400/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2015, 95/2015/I/eel (di seguito: deliberazione 95/2015/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 256/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 256/2015/R/eel);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità datata 18 maggio 2015, prot. Autorità 18 maggio 2015 n. 15793;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 20 maggio 2015, prot. Autorità 20 maggio 2015 n. 16084 (di seguito: comunicazione 20 maggio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire al sistema un adeguato livello di capacità produttiva, il decreto legislativo 379/03 prevede che sia adottato un sistema di remunerazione della capacità di produzione elettrica basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori per il mercato, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- il sistema indicato al precedente alinea ha la funzione di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 379/03);
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03 dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, superando il regime transitorio; con la deliberazione ARG/elt 98/11, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica e, con le deliberazioni 482/2012/R/eel e 375/2013/R/eel, ha verificato positivamente lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri; la disciplina è stata approvata con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03; con la deliberazione 95/2015/I/eel, l'Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico di anticipare l'implementazione del menzionato sistema di remunerazione, adottando, in una prima fase, opportune semplificazioni;
- l'articolo 5, del decreto legislativo 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall'1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi dall'anno 2004 rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;
- con la deliberazione 48/04 (titolo 4, in particolare articoli 35-36), l'Autorità ha determinato la disciplina per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva; tale remunerazione è articolata in due parti:
 - la prima, definita come remunerazione articolata per fasce e per grado di criticità, è corrisposta a condizione che i soggetti ammessi al regime di remunerazione abbiano effettivamente reso disponibile la capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità (corrispettivo *CAP1*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 35);
 - la seconda parte, definita remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nel mercato a pronti, è eventuale ed è riconosciuta a ciascun produttore, qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di

riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato (corrispettivo *S*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 36);

- il corrispettivo *ex* articolo 36 ha la specifica funzione di integrare la remunerazione del corrispettivo *CAP1*, qualora il singolo produttore, a causa di prezzi particolarmente bassi nel mercato nel breve termine, non sia più in grado di offrire la propria capacità produttiva nel medio-lungo termine; in tal modo, potrebbe non essere più garantito l'interesse generale al mantenimento di un adeguato livello di capacità di generazione elettrica dell'intero sistema nazionale, come previsto dal decreto legislativo 379/03;
- in seguito all'adozione delle deliberazioni 90/2014/R/eel, 400/2014/R/eel e 256/2015/R/eel, il testo vigente della deliberazione 48/04 include la disciplina per la determinazione dei corrispettivi per la disponibilità della capacità produttiva, con riferimento al periodo 1 marzo 2004 - 31 dicembre 2014 per il corrispettivo *CAP1* e al periodo 1 marzo 2004 - 31 dicembre 2013 per il corrispettivo *S*;
- in relazione agli anni 2012 e 2013, si sono verificate le condizioni per il riconoscimento del corrispettivo *S* a ciascun operatore di mercato che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dato che, in ciascuno dei citati anni, il ricavo di riferimento *RICR*, di cui al comma 36.3.2 della deliberazione 48/04 è risultato superiore al ricavo effettivo *RICE*, di cui al comma 36.4.2 della medesima deliberazione;
- come documentato nella comunicazione 20 maggio 2015 di Terna, la differenza tra l'importo disponibile per il corrispettivo *S* e i costi sostenuti da Terna per il riconoscimento del medesimo corrispettivo ha assunto un valore nullo con riferimento a ciascuno degli anni 2012 e 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire i criteri per la determinazione del corrispettivo *S* per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- destinare al riconoscimento del corrispettivo *S* per l'anno 2014 un importo pari a quello previsto per l'anno 2013;
- assegnare alla copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo *S* relativo all'anno 2014:
 - il gettito rinveniente, nell'anno 2014, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, al netto della quota parte già destinata al finanziamento del corrispettivo *ex* articolo 35 per l'anno 2014 e del corrispettivo *ex* articolo 36 per gli anni 2012 e 2013;
 - il gettito rinveniente, nell'anno 2015, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, per quanto necessario ad assicurare l'invarianza descritta al precedente ritenuto

DELIBERA

1. di modificare e integrare la deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 36.3.2, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2013” sono sostituite dalle parole “Per gli anni dal 2010 al 2014”;
 - ai commi 36.4.2, 36.4.3 e 36.5.1, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2013 incluso” sono sostituite dalle parole “Per gli anni dal 2010 al 2014 incluso”;
 - al comma 36.20, lettera a), le parole “nell’anno 2009” sono sostituite dalle parole “negli anni dal 2009 al 2011” e l’espressione “nel medesimo anno” è sostituita dall’espressione “nei medesimi anni”;
 - dopo il comma 36.20 è aggiunto il comma seguente: “
36.21 Terna determina il valore del parametro G_S per l’anno 2014 tenendo conto che:
 - a) il gettito rinveniente, nell’anno 2014, dall’applicazione del corrispettivo unitario di cui all’art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato, al netto degli importi di cui ai commi 35.16, lettera a), 36.20, lettera d), e 36.21, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all’articolo 36 relativi all’anno 2014;
 - b) il gettito rinveniente, nell’anno 2015, dall’applicazione del corrispettivo unitario di cui all’art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all’articolo 36 relativi all’anno 2014 limitatamente a un importo pari alla differenza tra 60 (sessanta) milioni di euro e l’importo di cui alla precedente lettera a).”;
2. di prevedere che Terna effettui il riconoscimento degli importi del corrispettivo S per l’anno 2014 entro il 30 settembre 2015;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni